

COVID-19

Gli esoneri contributivi introdotti dal Decreto-Legge n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”). Istruzioni operative da parte dell’INPS

Il “Decreto Agosto” (Decreto-Legge n. 104/2020), ha introdotto due agevolazioni contributive di cui una “esonero contributivo”, riservata alle aziende che non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali introdotti dal medesimo Decreto; l’altra “sgravio contributivo per neo assunti”, rivolto ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato.

Le misure di cui sopra, per la piena operatività necessitavano di istruzioni da parte dell’INPS che sono intervenute con il Messaggio n. 4254 del 13/11/2020 e con la Circolare n. 133 del 24/11/2020. Si riportano, qui di seguito, gli aspetti maggiormente rilevanti.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE.

Articolo 3 Decreto-Legge n. 104/2020

L’esonero spettante è pari alla contribuzione non versata con riferimento al doppio delle ore di integrazione salariale COVID (Cassa Integrazione Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale, Cassa Integrazione in Deroga) fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La retribuzione “persa” dai lavoratori nei suddetti mesi, che costituisce la base di calcolo, va maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

L’importo di cui sopra deve essere fruito entro il 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di 4 mesi, deve essere riparametrato e applicato su base mensile e non potrà mensilmente superare la contribuzione a carico del datore per il mese di riferimento (in sostanza non è possibile andare a

credito). Nel caso sussista capienza, è prevista la possibilità di utilizzare l'intero importo dell'esonero sulla denuncia relativa ad una sola mensilità.

Ai fini della fruizione dell'esonero, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio articolo 3 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104", un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", che assume il nuovo significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio articolo 3 Decreto-Legge n. 104/2020" nella quale autocertificano:

- ◆ le ore di integrazione salariale fruita dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- ◆ la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- ◆ la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- ◆ l'importo dell'esonero.

Si precisa che il datore che decida di accedere all'esonero contributivo in commento, non potrà avvalersi di eventuali trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica. In sostanza, la fruizione dell'esonero risulta alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO SPETTANTE PER NUOVE ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO.

Articoli 6 e 7 Decreto-Legge n. 104/2020

Come in premessa anticipato, il Decreto-Legge n. 104/2020 ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro che assumano lavoratori a tempo indeterminato, ovvero trasformino rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato, di usufruire di uno sgravio contributivo per un periodo massimo di 6 mesi. Per le aziende operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, l'esonero in questione si applica anche alle assunzioni a tempo determinato per un periodo massimo di 3 mesi.

2.1 ASSUNZIONI INCENTIVATE

Lo sgravio si applica ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le **assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate** nel periodo compreso **tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020** di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, con il medesimo datore di lavoro.

Dalla lettura testuale della norma, pertanto, sembrerebbe che eventuali contratti a tempo indeterminato che il lavoratore abbia avuto con altri datori prima dell'assunzione presso il datore che intende beneficiare dell'incentivo non siano ostativi al riconoscimento del beneficio.

L'esonero in questione, in base a quanto stabilito all'articolo 6, comma 3, trova applicazione anche nel caso di **trasformazione a tempo indeterminato** effettuata tra il 15 agosto ed il 31 dicembre di un contratto a termine.

Si segnala che sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico e che, inoltre, il bonus non si applica al settore agricolo.

Stante la *ratio* del "Decreto Agosto", finalizzato a creare occupazione stabile, non rientra tra le tipologie di rapporti incentivabili di cui all'articolo 6 l'assunzione con contratto di lavoro intermittente, anche qualora sia stipulato a tempo indeterminato.

In base a quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto-Legge n. 104/2020, l'agevolazione in commento viene estesa alle **assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali** effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto ed il 31 dicembre 2020.

2.2 DATORI DI LAVORO DESTINATARI E CONDIZIONI DI SPETTANZA DEL BENEFICIO

Sotto il profilo soggettivo beneficiari sono tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Il beneficio è subordinato al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

- ◆ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- ◆ rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Devono, inoltre, trovare applicazione tutti i principi generali in materia di incentivi all'occupazione così come stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015.

Più in particolare, l'esonero contributivo in questione spetta ove ricorrano le seguenti condizioni:

- ◆ l'assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
- ◆ l'assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

2.3 MISURA E DURATA DEL BENEFICIO

L'ammontare della riduzione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di **8.060,00 € annui** da riparametrare e applicare su base mensile per un massimo di **6 mensilità** decorrenti dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i **rapporti a tempo determinato o** con contratto di lavoro **stagionale** fino ad un massimo di **3 mensilità**.

Il beneficio si applica anche alla conversione a tempo indeterminato di contratti a termine, stipulati da datori operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo 15 agosto – 31 dicembre 2020. Pertanto, nelle suddette ipotesi di conversione, il datore avrà diritto ad ulteriori 6 mesi di agevolazione decorrenti dalla data della trasformazione a tempo indeterminato.

La soglia massima di **esonero mensile** è pari a **671,66 €** e, per i rapporti instaurati o risolti in corso di mese, deve essere riproporzionata assumendo come riferimento l'importo giornaliero di 21,66 € (671,33 €/31). L'importo massimo mensilmente fruibile sarà in ogni caso pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile (671,66 €).

2.4 CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI E LIMITI DI SPESA

E' prevista la possibilità di cumulo con altri incentivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Va precisato che, stante la cumulabilità, non è in ogni caso consentito eccedere la misura della contribuzione a carico datore prevista per ciascuna mensilità con la conseguenza che gli esoneri

saranno fruibili cumulativamente solamente fino a “capienza” dell’importo dei contributi. In altre parole, l’importo degli esoneri, anche cumulati, non può eccedere l’importo dei contributi a carico del datore dovuti con riferimento alla singola mensilità.

Aspetto non secondario da rilevare è che l’agevolazione non è assoggettata al requisito del *de minimis*; tuttavia spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare.

2.5 MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’INCENTIVO

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES”, appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, presente nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

- ◆ il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- ◆ il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
- ◆ l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- ◆ la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati

- ◆ **Dott. Carlo Dori:** carlo.dori@studiopirola.com